

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2331

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(PRANDINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CRINO POMICINO)

**col Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

**e col Ministro della Funzione Pubblica**

(GASPARI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1990**

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali  
e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione del 2° stralcio del piano decennale elaborato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) prevede la realizzazione di opere stradali e autostradali, il cui relativo onere finanziario non trova capienza nelle attuali previsioni di bilancio.

La necessità di creare una rete infrastrutturale di tipo primario, in grado di supportare il sempre crescente aumento del trasporto su strada, per persone e merci, si pone peraltro come esigenza indilazionabile, sia in termini di superamento della congestione del traffico, attualmente verificabile in più punti nevralgici dell'attuale rete viaria, sia al fine di assicurare la libera circolazione di mezzi e persone, in vista anche della prossima apertura delle frontiere nel 1993.

Per realizzare il programma di interventi predisposto dall'ANAS, che interessa sia la viabilità ordinaria sia quella autostradale e che per questo ultimo settore in particolare non trova copertura con gli ordinari mezzi di bilancio, si deve prevedere la possibilità di autofinanziamento delle opere, attraverso programmi finanziari e appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti con gli enti e società concessionarie.

L'equilibrio economico di tali società viene assicurato attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni.

Tale meccanismo è previsto su base convenzionale, rientrando quindi in una fattispecie contrattuale, con tutte le società concessionarie ad eccezione che per la società Autostrade SpA, per la quale la proroga della concessione deve essere stabilita con legge, in quanto il ricorso allo strumento legislativo è esplicitamente previsto dalle leggi 28 marzo 1968, n. 385, e 12 agosto 1982, n. 531.

A tale esigenza risponde l'articolo 1 del presente disegno di legge, al fine di assicurare alla concessionaria autostradale le risorse necessarie per provvedere ai nuovi rilevanti investimenti costruttivi.

L'articolo 2 prevede che le tariffe auto-

stradali vengono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Consiglio di amministrazione dell'ANAS e previo parere vincolante del CIP, che dovrà tenere conto del tasso programmato di inflazione, delle previsioni convenzionali vigenti, dei costi relativi all'attuazione dei programmi di spesa e della esigenza di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato.

La necessità di dare nuovo slancio alla realizzazione di una rete infrastrutturale di tipo primario ha indotto a rideterminare il procedimento della fissazione delle tariffe al fine di tener conto anche dei programmi finanziari delle concessioni.

Del resto, l'attuale stato della rete non consente ulteriori ritardi e dilazioni all'avvio dei processi di modernizzazione, ai quali devono necessariamente aggiungersi oneri di manutenzione sempre più gravosi.

Dal canto suo, l'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, prevede l'affidamento delle funzioni dirigenziali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al personale della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione e sino all'espletamento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, e comunque non oltre il 30 giugno 1990 (termine fissato dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43).

Poichè le procedure concorsuali non riusciranno ad essere completate entro l'anzidetto termine del 30 giugno 1990, si pone l'esigenza di una ulteriore proroga al 31 dicembre 1991 di quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 86 del 1986, per ovviare ad una paralisi dell'attività degli uffici periferici dell'ANAS per carenza dei dirigenti da preporre a tali uffici.

## RELAZIONE TECNICA

Unità interessate: n. 33

*Spesa media mensile unitaria prevista* . L. 303.030

di cui:

per indennità di funzioni (capitolo 101-124-125) .	L.	201.817
per premio di produzione (capitolo 102) .....	»	53.513
per lavoro straordinario (capitolo 103) .....	»	47.700
		<hr/>
	L.	303.030
		<hr/> <hr/>

*Spesa media unitaria prevista nei vari esercizi:*

Esercizio 1990 (2° semestre) .....

L. 1.818.180

di cui:

per indennità di funzioni .....	L.	1.210.902
per premio di produzione .....	»	321.078
per lavoro straordinario .....	»	286.200
		<hr/>
	L.	1.818.180
		<hr/> <hr/>

Esercizio 1991 .....

L. 3.636.360

di cui:

per indennità di funzioni .....	L.	2.421.804
per premio di produzione .....	»	642.156
per lavoro straordinario .....	»	572.400
		<hr/>
	L.	3.636.360
		<hr/> <hr/>

*Spesa media complessiva per esercizio:*

Esercizio 1990 .....	L.	60.000.000
Esercizio 1991 .....	L.	120.000.000

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Alla società Autostrade Spa è accordata la proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385, prorogato dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a fronte di un piano di potenziamento ed ammodernamento della rete autostradale in concessione.

**Art. 2.**

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe dei pedaggi autostradali sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e previo parere vincolante del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), che tiene conto del tasso programmato di inflazione, delle previsioni convenzionali vigenti, dei costi relativi all'attuazione dei programmi di spesa e della esigenza di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 3.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate al 30 giugno 1990 dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000

per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 25.000.000, a lire 10.500.000, a lire 9.500.000, a lire 8.000.000 e a lire 7.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 50.000.000, a lire 21.000.000 a lire 19.000.000, a lire 16.000.000 ed a lire 14.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.